

## INFORMATIVA

**ai sensi dell'art. 10, comma 4 della Legge 8 marzo 2017 n. 24**

In base a quanto disposto dalla legge 8 Marzo 2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, **si rende nota la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’Opera (RCT/O)** e le peculiarità organizzative di presa in carico e gestione aziendale delle richieste di risarcimento del modello regionale.

La Regione del Veneto ha adottato una procedura di gestione delle richieste di risarcimento e una modalità di copertura del rischio per tutte le aziende afferenti al Servizio Sanitario Regionale che prevede:

- una gestione delle richieste di risarcimento tramite Uffici Centrali di Gestione Sinistri e Comitati di Valutazione Aziendali, per gli eventi inferiori alla soglia in *Self Insurance Retention (SIR)*;
- una gestione delle richieste di risarcimento tramite Uffici Centrali di Gestione Sinistri e Comitati di Valutazione Aziendali condivisa con la Compagnia assicurativa per la quota sopra la soglia *Self Insurance Retention (SIR)*;
- una copertura dei risarcimenti rientranti nel livello di *Self Insurance Retention (SIR)* carico delle Aziende;
- una copertura della parte dei risarcimenti superiore a livello di *Self Insurance Retention (SIR)* tramite la stipula di una polizza assicurativa comune a tutte le aziende, come da prospetto riepilogativo che segue.

**ESTRATTO CONDIZIONI DI POLIZZA RCT/O – 2022/2024**

Parametri	Polizza RCT/O n. 167997 - Sham
<b>Informazioni Generali</b>	<p><b>Compagnia Assicuratrice: SHAM – Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles</b></p> <p><b>Contraente:</b> Azienda Zero – Passaggio Gaudenzio, 1 – 35131 Padova</p> <p><b>Durata della Polizza:</b> 30/4/2022 – 31/12/2024</p>
<b>Attività Assicurata</b>	<p>L'assicurazione è prestata per il rischio di responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Azienda/Assicurato in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi – anche interni - e delle attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa né eccettuata, comprese le attività umanitarie in genere, attività comunque e ovunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture, e/o svolgendo attività anche a favore di utenti di strutture di terzi, comprese tutte le attività e i servizi che in futuro possano essere espletati, anche in forma di consorzi o società miste, anche quelli di carattere, tecnico, amministrativo, sociale, culturale e assistenziale.</p> <p>A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono compresi in garanzia l'esercizio di ospedali, comprese le sedi distaccate, ambulatori, di centri per il recupero e l'inserimento lavorativo di soggetti con handicap, anche mentali e tossicodipendenti, centri di educazione psicomotoria, distretti socio-sanitari ecc.</p>
<b>Estensione Territoriale</b>	<p>L'assicurazione RCT vale per i danni che avvengano nel mondo intero, con esclusione di USA e Canada.</p> <p>L'assicurazione RCO vale per il mondo intero.</p>
<b>Retroattività</b>	31/12/2005
<b>Assicurato</b>	<p>Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Azienda;</li> <li>• Il Direttore Generale, anche in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario, il Direttore dei Servizi Sociali e dalla Funzione Territoriale, il Direttore Scientifico;</li> <li>• I componenti del Comitato Etico di ciascuna Azienda;</li> <li>• Tutti i dirigenti, i funzionari e i dipendenti della Azienda e tutti i soggetti dalla stessa incaricati che, anche se non dipendenti, partecipano a qualsiasi titolo alle attività della Azienda.</li> </ul>

<b>Definizione di sinistro</b>	<p>La ricezione da parte dell'Azienda o dell'Assicurato di una o più richieste di risarcimento, riferibili ad un medesimo evento, di cui la prima risulti pervenuta nel periodo di vigenza dell'assicurazione. A tal fine fa fede la data di protocollo apposta dall' Azienda.</p> <p><b>Definizione di Richiesta di Risarcimento</b></p> <p>Qualsiasi citazione in giudizio o chiamata in causa o altra comunicazione scritta con la quale il terzo avanza espressa richiesta di essere risarcito; la comunicazione ai sensi dell'art. 8 primo comma del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e s.m.i. della domanda di Mediazione; l'avviso di espletamento di un procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696 bis del Codice di Procedura Civile in relazione a danni per i quali è prestata l'Assicurazione; la comunicazione di un atto di costituzione di parte civile nell'ambito di un procedimento penale.</p>
<b>Massimale per sinistro RCT/RCO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Massimale per sinistro: <b>€ 10.000.000,00</b></li> <li>- Massimale per sinistro in serie: <b>€ 10.000.000,00</b></li> <li>- Massimale per Azienda/anno: <b>€ 30.000.000,00</b></li> <li>- Massimale Aggregato annuo: <b>€ 60.000.000,00</b></li> </ul>
<b>Franchigie e Scoperti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SIR (<i>Self Insurance Retention</i>) per ogni sinistro RCT: <b>€ 750.000,00</b></li> </ul>

30/01/2023